

ACCORDO 1/2018

Gestione banca ore personale di macchina e viaggiante società BLS Cargo Italia

Le parti concordano il superamento del calcolo dello "straordinario giornaliero" così come previsto dalla norma contrattuale collettiva nazionale del CCNL AF all'art 28.

Decorrenza del presente accordo 01.02.2018

Si concorda tra le parti:

che le ore eccedenti il servizio giornaliero grafico programmato, turno grafico consegnato ai dipendenti nel rispetto del turno programmato mensile e consegnato agli stessi entro il 25 di ogni mese, le ore eccedenti il servizio giornaliero programmato, confluiscono nella Banca Ore così come di seguito stabilito:

1. Per ogni superamento dell'orario previsto dal servizio giornaliero programmato, nonché per il superamento dei limiti previsti dall'orario giornaliero di lavoro (7ore max. notturne e 8h30 max diurne), il lavoratore percepirà un accredito in Banca Ore pari ad 1 ora per ogni ora o frazione di ora eccedente i limiti su riportati (calcolo effettuato giorno per giorno). A tale proposito e ai fini della corresponsione, analogamente a quanto previsto dall'art. 28 del CCNL di riferimento, la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti e la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad 1 ora.


Es. di calcolo:

- giorno 1 del mese - turno graficato dalle 06:00 alle 12:10 ( 6 h 10 minuti di lavoro ) - turno effettivo dalle 06:00 alle 12:11 ( 6h 11 minuti di lavoro ) , effettuato 1 minuto di ritardo - in banca ore verrà accreditata 1/2h;
- giorno 1 del mese - turno graficato dalle 06:00 alle 12:10 ( 6 h 10 minuti di lavoro ) - turno effettivo dalle 06:00 alle 12:41 ( 6h 31 minuti di lavoro ) , effettuato 31 minuto di ritardo - in banca ore verrà accreditata 1h;

Il cumulo delle ore presenti in Banca Ore verrà aggiornato mensilmente sommando giorno per giorno le ore di Banca Ore come da es. di calcolo su riportato. Il cumulo massimo non potrà superare i limiti previsti dall'art.28 comma 5 del CCNL AF.

- 1.b Ogni ora di "Banca Ore" prevista dal punto 1 del presente accordo deriva dalla valorizzazione di ogni ora di straordinario per un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 (1h straordinario\*1,5= 1,5 ore Banca Ore).

2. Con cadenza mensile il lavoratore vedrà sul diario dei servizi il montante della Banca Ore e potrà scegliere il pagamento delle ore presenti in Banca Ore o il recupero di giorni di riposo compensativi oltre a quanto oggi previsto dalle norme contrattuali vigenti o in mancanza di comunicazione, vedrà accumularsi mese per mese le ore di straordinario giornaliero, nella stessa Banca Ore.
3. Si conviene che su facoltà e richiesta del lavoratore, in caso di recupero orario, ogni 7,5 ore accumulate in Banca Ore, già in precedenza valorizzate come previsto al punto 1b, il



personale avrà diritto a un giorno di recupero compensativo pari a 24 ore + il riposo minimo giornaliero computato così come previsto per la richiesta di un giorno di ferie.

4. Si conviene che su facoltà e richiesta del lavoratore, in caso di pagamento delle ore accumulate in Banca Ore, il compenso orario giornaliero convenuto deriva dai seguenti fattori:
- Tot. numero di ore straordinarie consuntivate nel mese;
  - Totale ore Banca Ore, da valorizzare con il moltiplicatore pari a 1,5;
  - Totale ore Banca Ore (già valorizzate con il moltiplicatore di cui sopra) valorizzate secondo il corrispettivo della voce straordinario festivo notturno (50% della retribuzione oraria lorda prevista dal art 74 CCNL AF).

Pertanto su facoltà e richiesta del lavoratore, in caso di pagamento delle ore accumulate in Banca Ore, il compenso orario giornaliero convenuto deriva dal seguente calcolo:

- 1 ora di straordinario moltiplicata per il coefficiente 1,5 costituisce **1,5 ore di Banca Ore** (h. straordinario\*1,5= tot. ore in Banca Ore);
- 1,5 ore di Banca Ore moltiplicate per il valore della retribuzione oraria prevista per il pagamento dello straordinario notturno festivo secondo l'art. 74, co.1 c) del CCNL AF, ovvero: tot. ore in Banca Ore \*retribuzione oraria contrattuale maggiorata del 50%, ovvero **tot. ore in Banca Ore \* retribuzione oraria contrattuale\*1,5 = valore liquidato al dipendente**

In altre parole:

- es. 1ora straordinario\*1,5= 1,5 ore in Banca Ore (tot. ore Banca Ore)
- 1,5 ore di Banca Ore\*valore della retribuzione oraria prevista per il pagamento dell'ora di straordinario notturno festivo (ovvero retribuzione oraria contrattuale moltiplicata \*1,5, art. 74 co.1 c) CCNL AF).

Il pagamento avverrà sulla busta paga del mese successivo alla richiesta fatta dal lavoratore.

5. Si conviene che il riposo minimo garantito così come previsto dalle norme contrattuali di riferimento ad oggi in vigore (CCNL Attività Ferroviarie) è pari a 48 ore minime e le ore minime cumulabili annualmente per il riposo settimanale sono pari a 3600 ore (75 riposi da minimo 48 ore).
6. Si conviene così come previsto dalle norme contrattuali nazionali di riferimento che al massimo una volta al mese il personale su forma assolutamente volontaria può ridurre le ore di riposo settimanali fino a 35 ore minime. Tali ore verranno messe a recupero automaticamente nella Banca ore e il dipendente potrà usufruirne così come previsto ai sopra citati punti 1-1b-2-3-4.
7. Si conviene che per il personale con contratti individuali che prevedono un minimo fisso garantito, il pagamento dello straordinario e/o ore della banca ore, non verranno assorbito dal minimo netto garantito previsto dai contratti individuali.



1000  
1000



8. L'azienda comunicherà ai lavoratori il conteggio aggiornato del consuntivo della Banca Ore al termine del mese successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di fruizione di riposi in luogo della liquidazione economica delle ore maturate in Banca Ore dovrà essere concordata con l'azienda secondo le disponibilità dell'azienda. Si conviene che non potranno essere rifiutate più di 5 richieste annue, salvo comprovate indisponibilità aziendali.

L'O.S. OR.S.A. Ferrovie riconosciuta nel suo ruolo dall'Azienda come O.S. trattante, trasmetterà all'azienda, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo, la validazione o meno del presente accordo.

L'azienda prende atto della consultazione tra i lavoratori prevista dallo statuto OR.S.A Ferrovie.

Beura Cardezza, Scalo Domo 2, li 31.01.2018

Per BLS Cargo Italia



Per OR.S.A. Ferrovie

